

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA-ACCORDO RELATIVO ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DELL'ORARIO DI LAVORO E
RELATIVA ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA COMPARTO**

Il giorno 28 marzo 2013 presso i locali della sede legale della Direzione Generale ha avuto luogo l'incontro tra le Delegazioni trattanti - aziendale e sindacale,

LE PARTI

PREMESSO CHE

- l'art. 26 del CCNL del 07/04/1999 integrato dall'art. 5 del CCNL 10/04/2008 disciplina gli aspetti relativi all'orario di lavoro;
- il corrente accordo, nel richiamare gli accordi vigenti sottoscritti in materia di orario di lavoro [regolamento interno sulla struttura del rapporto di lavoro del personale dipendente - ccnl dell'1.09.1995 (regolamento definito nel 1996); protocollo di intesa relativo alle disposizioni sull'accesso alla mensa (16/06/1999); regolamentazione della pronta disponibilità (19/01/2000) ; ccia del 04/07/2007 - art. 29 tempi di consegna; regolamento dell'attività svolta a supporto della libera professione intramoenia (25/08/2010); ccia del 07/03/2011 - art. 24-30; progetto valorizzazione della programmazione del turno di servizio e della disponibilità al rientro in servizio da casa, a sostegno della continuità assistenziale/esigenze organizzative emergenti al di fuori della programmazione del turno giornaliero (07/03/2011)], ne sviluppa gli aspetti gestionali e operativi connessi e ritenuti più rilevanti;
- la presente intesa rappresenta uno strumento di ausilio della programmazione aziendale che, nell'attuale delicata fase economico-finanziaria, e considerati i diversi interventi legislativi che stanno determinando un importante riduzione delle risorse dedicate al finanziamento del Servizio Sanitario, dovrà elaborare un'attenta politica di gestione del fabbisogno delle risorse umane. Il suddetto percorso sarà oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali, secondo quanto stabilito dall'art.6 comma 1 lettera B CCNL 1998/1999, al fine di analizzare i bisogni organizzativi e i carichi di lavoro, promuovendo anche il concetto delle pari opportunità che dovrà diventare parte integrante della pianificazione con l'obiettivo condiviso di arrivare all'adozione dei conseguenti provvedimenti e decisioni sia in termini di revisione dei modelli organizzativi che di adeguamento delle dotazioni organiche;

CONSIDERATO

il necessario contemperamento del mantenimento degli attuali livelli di assistenza sanitaria ed il diritto dei lavoratori al recupero delle energie psico-fisiche ovvero ad una protezione appropriata, così come previsto dai commi 7 e 9 dell'art. 5 del CCNL del 10/04/08.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

**Articolo 1
VERIFICA DEGLI ACCORDI**

1. I vigenti accordi aziendali in materia di orario di lavoro, anche laddove si sia verificata o si verifichi l'impossibilità di fruire del riposo giornaliero così come previsto dall'art. 7 del d.lgs 66/03 s.m.i., rispettano le condizioni previste dall'art. 5 del CCNL del 10/4/2008. In particolare è garantito ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche. Nei casi eccezionali determinati da situazioni di emergenza in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile è garantita al lavoratore una protezione appropriata. Il tutto nel rispetto anche di quanto previsto dalla normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

[Multiple handwritten signatures and initials scattered throughout the bottom section of the document, including names like 'Alh', 'JF', 'PDR', 'BB', 'HQ', 'P2', 'A']

